

REG. (UE) 1305/2013
PROGRAMMA NAZIONALE DI SVILUPPO RURALE 2014-2020
MISURA 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali
SOTTOMISURA 4.3 - Investimenti in infrastrutture per lo sviluppo l'ammmodernamento e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiario, l'approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche
TIPOLOGIA DI OPERAZIONE 4.3.1 - Investimenti in infrastrutture irrigue

Di seguito è riportato l'elenco delle domande e le relative risposte ai quesiti pervenuti via mail all'indirizzo disr1@politicheagricole.it dal 8 aprile al 18 maggio 2017

n. quesito (progressivo)	QUESITO	RISPOSTA
72	<p>L'impianto irriguo gestito da questo Consorzio di Bonifica è alimentato da due opere di presa su fiume e suddiviso in due zone altimetriche. L'una è alimentata da derivazioni dirette lungo la rete di adduzione (quindi non legata ad alcun bacino) e da una serie di vasche di compenso giornaliere; l'altra è alimentata da un serbatoio di accumulo della capacità di circa 16Mm³ di volume, da cui diparte una rete di condotte adduttrici che alimenta altre vasche di compenso. In entrambi i casi, le suddette vasche hanno capacità compresa tra circa 6.000m³ a 30.000 m³. È ammissibile a sostegno un progetto che preveda il risanamento strutturale e funzionale (riduzione perdite) sia della rete di adduzione proveniente dalle opere di presa che delle vasche di compenso, fondamentali per il corretto funzionamento idraulico dell'impianto e per il risparmio della risorsa idrica ed aventi esclusivamente funzione di compenso giornaliero? Allo stato attuale molte di esse risultano bypassate per cui, non assolvendo alla funzione di compenso, determinano uno squilibrio della rete sia in termini di portate che di pressioni, con evidenti problemi di spreco di risorsa idrica nella distribuzione a valle. Si ribadisce che trattasi di semplici vasche di compenso e non di accumulo.</p>	<p>Gli invasi di compenso possono essere intesi come opera d'arte funzionale all'esercizio di un impianto rientrante tra le azioni sovvenzionabili (si veda anche il quesito 46 già pubblicato) e, in quanto tali, sono finanziabili nell'ambito degli interventi relativi all'impianto stesso.</p> <p>In tal caso, se non si configurano come opere di accumulo costituente fonte di approvvigionamento, la loro dimensione non influisce sull'ammissibilità degli interventi e, quindi, non deve essere rispettato per esse il limite dimensionale minimo di 250.000 mc.</p> <p>Tale circostanza sarà comunque oggetto di verifica in fase di valutazione delle domande presentate.</p>
73	<p>Risulta possibile, finanziare un intervento che prevede il rifacimento e l'adeguamento della condotta principale di un sub distretto legata ad un laghetto collinare della capacità di soli 15.000 mc, ma che comunque è</p>	<p>I laghetti collinari possono essere intesi come opera d'arte funzionale all'esercizio di un impianto rientrante tra le azioni sovvenzionabili. In tal</p>

	<p>costantemente rifornito e quindi “legato” ad un bacino avente capacità di 90 milioni di mc (anche se gestito da altro Ente)?</p>	<p>caso, se non si configurano come opera di accumulo costituente fonte di approvvigionamento, la loro dimensione non influisce sull’ammissibilità degli interventi e, quindi, non deve essere rispettato per esse il limite dimensionale minimo di 250.000 mc. Tale circostanza sarà comunque oggetto di verifica in fase di valutazione delle domande presentate. Inoltre, possono essere ammessi interventi su schemi irrigui alimentati da invasi non gestiti dal richiedente se presente una regolare concessione al prelievo delle acque da tali invasi. (vedi anche risposta al quesito 46, punto d, già pubblicato).</p>
74	<p>La parola invasi è riferita ai laghi artificiali che alimentano i sistemi irrigui, oppure alle vasche di accumulo che sottendono gli stessi sistemi a valle delle reti di adduzione? Nel caso specifico, ad esempio, un distretto irriguo di estensione pari a 13.000 ettari circa ha uno schema del tipo: invaso artificiale sbarrato da una diga ==> rete di adduzione ==> vasca di accumulo da 90.000mc ==> rete di irrigazione I progetti che riguardano uno schema di questo tipo sono finanziabili?</p>	<p>La parola invasi si riferisce ad opere di accumulo costituenti fonte di approvvigionamento di uno schema irriguo e non ad opere d’arte funzionale all’esercizio dello stesso. Per quanto riguarda le vasche di accumulo a valle delle reti di adduzione, se queste non si configurano come opere di accumulo costituente fonte di approvvigionamento ma come opere d’arte funzionale all’esercizio dell’impianto, la loro dimensione non influisce sull’ammissibilità degli interventi e, quindi, non deve essere rispettato per esse il limite dimensionale minimo di 250.000 mc. Tale circostanza sarà comunque oggetto di verifica in fase di valutazione delle domande presentate.</p>
75	<p>Atteso che i proponenti che recuperano l’IVA sono ammessi a finanziamento con il limite di 20 milioni ed atteso altresì che l’anticipazione IVA costituisce un onere finanziario dello stesso e che anche la quietanza dello stato finale del 10% necessita di anticipazione bancaria, detti oneri finanziari sono riconosciuti nelle spese generali del 12%?</p>	<p>Gli oneri finanziari, ad eccezione del costo dell’eventuale fidejussione a garanzia dell’anticipazione operata dall’organismo pagatore, non rientrano tra le spese ammissibili ai sensi del reg. Ue 1303/2013, art. 69, paragrafo 3, lettera a).</p>
76	<p>Atteso che le spese generali vengono riconosciute nel 12% sui lavori, le ore occorse da parte del personale interno regolarmente attestate in un “time work” ed inerenti la progettazione delle opere, come debbono essere rendicontate?</p>	<p>Le specifiche di rendicontazione delle domande di pagamento, così come previsto all’art. 10 del bando possono essere oggetto di ulteriori disposizioni da parte dell’organismo pagatore a cui si rimanda in risposta al quesito in esame.</p>
77	<p>Considerando le opere in questione, di pubblica utilità, qual è il soggetto che dichiara la stessa? Il ministero con l’approvazione del progetto o il Consorzio di Bonifica?</p>	<p>L’atto dal quale discende la dichiarazione di pubblica utilità è individuato nel provvedimento di approvazione del progetto definitivo dell’opera.</p>

		<p>Tale provvedimento potrà avere la forma di una determina del Responsabile dell'Ufficio Espropri che, per espressa previsione dell'art. 6, comma 7, del T.U., emana ogni provvedimento conclusivo delle singole fasi della procedura espropriativa ovvero, in mancanza di un Ufficio deputato alla cura delle suddette procedure, dal Responsabile dell'Ufficio cui sono state attribuite le competenze in argomento.</p> <p>Inoltre si evidenzia che, in virtù del rapporto di concessione - delega il Consorzio ai sensi dell'art.13 del R.D. 215/1933, essendo persona giuridica pubblica, può essere autorità espropriante, eseguendo lo stesso opere per conto del Ministero (art.1 comma 1 R.D.).</p> <p>Pertanto, trattandosi di progettazione esecutiva, la dichiarazione di pubblica utilità sarà resa dall'Autorità espropriante e contenuta all'interno della delibera di approvazione del progetto esecutivo.</p>
78	<p>In caso di assegnazione del finanziamento, viene emesso un Decreto di finanziamento completo di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità, completo di approvazione della variante urbanistica se ed in quanto necessaria nonché di delega del Consorzio alle funzioni espropriative? Se no, quale è il provvedimento che ci consente di svolgere le funzioni di autorità espropriante?</p>	<p>Vedi quesito precedente n.77</p>
79	<p>Qualora nel Quadro economico siano presenti voci non previste nel progetto, queste devono essere indicate pari a 0 (zero) o possono essere non indicate?</p> <p>In questo secondo caso, la numerazione deve mantenersi allineata allo schema presente all'allegato 3 o può essere rivista?</p> <p>Il cronoprogramma di spesa richiesto che livello di definizione deve presentare? Scala annuale, in funzione dell'avanzamento dei lavori, in previsione del raggiungimento delle aliquote previste nel Bando all'art. 10 – presentazione delle domande di pagamento, altro?</p>	<p>Per le voci di spesa non previste nel progetto nel quadro economico deve essere indicato il valore 0. Mentre per quanto attiene il cronoprogramma di lo stesso deve essere fatto su scala annuale e per tutte le annualità previste dal progetto in funzione dello stato di avanzamento dei lavori e tenendo conto delle domande di pagamento che saranno prodotte in relazione ai limiti di cui all'art. 10 del bando</p>
80	<p>Lo scrivente Consorzio ha due vertenze in corso con l'INPS, avendo impugnato due avvisi di addebito per mancato pagamento di contributi.</p> <p>Gli avvisi sono stati entrambi sospesi dall'INPS con proprio provvedimento, in attesa dell'esito delle vertenze, e la posizione contributiva del Consorzio (DURC) risulta quindi regolare.</p> <p>Non essendo ancora concluso il giudizio indicato, si chiede conferma del possesso del requisito relativo alla regolarità contributiva da parte dello scrivente, necessario per la partecipazione al bando in oggetto.</p>	<p>All'atto dell'istruttoria della domanda di pagamento l'organismo pagatore accerterà le eventuali posizioni debitorie nei confronti di INPS ed agirà di conseguenza</p>

81	Si chiede di precisare se la percentuale di risparmio idrico potenziale relativa al criterio di ammissibilità B1 vada calcolata con riferimento al valore di concessione della derivazione dal corso d'acqua principale o se possa essere calcolata con riferimento alla dotazione specifica del comprensorio servito dalla rete irrigua oggetto di intervento.	Con riferimento al criterio di ammissibilità B1, l'allegato 2a del bando specifica quanto segue "Per risparmio idrico potenziale si intende "una riduzione nell'uso dell'acqua che, grazie all'investimento, potrebbe essere ottenuta in relazione alla quantità di acqua che fluisce attraverso l'impianto interessato dall'investimento, senza che si verifichi un impatto negativo sulle colture alle quali l'acqua viene fornita".
82	Si chiede di precisare in quale modo vengano valutate le azioni indicate ai punti h) e i) indicate nell'Allegato "2.b – Dettaglio delle azioni ammissibili" posto che nell'Allegato "7 – Criteri di selezione" i relativi aspetti non compaiono con alcuna indicazione di punteggio.	Si riprende la risposta al quesito 12 già pubblicato. I punteggi saranno assegnati dalla Commissione nel rispetto di quanto indicato nell'allegato 7. Si evidenzia altresì che, le attribuzioni non si basano unicamente sulla tipologia di azioni sovvenzionabili bensì, in base al grado di soddisfacimento dei principi (cfr 1° colonna tab. "criteri di selezione", all. n.7) previsti.
83	Con riferimento al punto B.2 dell'art. 5 del Bando, si chiede se il 50% di risparmio idrico potenziale reso possibile dall'investimento debba necessariamente garantire una riduzione effettiva del prelievo dal corpo idrico principale o se sia ugualmente ammissibile il rilascio del medesimo quantitativo e nel medesimo corso d'acqua attraverso eventuali opere di restituzione.	Il risparmio idrico reale, così come definito all'allegato 2a del bando con riferimento al criterio di ammissibilità B2, corrisponde alla riduzione del prelievo dal corpo idrico interessato dall'investimento.
84	Si chiede di precisare se le azioni di cui al punto 2) nell'Allegato "2.b – Dettaglio delle azioni ammissibili" riguardano esclusivamente la conversione di canalette in cemento amianto o possono riguardare anche canali irrigui realizzati con altre tipologie di materiale.	Come indicato all'allegato 2b del bando, l'azione sovvenzionabile e) si riferisce, tra l'altro, alla sostituzione di canalette in cemento amianto. L'azione sovvenzionabile d) consente interventi di miglioramento dei sistemi di adduzione e di reti di distribuzione dei sistemi irrigui esistenti (rifacimento dei tratti di canali/condotte deteriorati) senza limitazione alla tipologia di materiale.
85	Si chiede di fornire una dettagliata tabella di corrispondenza tra le azioni ammissibili di cui all'allegato 2.b e i criteri di selezione di cui all'allegato 7 al fine di meglio specificare in che modo saranno valutate le azioni progettuali.	Si riprende la risposta al quesito 12 già pubblicato. I punteggi saranno assegnati dalla Commissione nel rispetto di quanto indicato nell'allegato 7. Si evidenzia altresì che, le attribuzioni non si basano unicamente sulla tipologia di azioni sovvenzionabili bensì, in base al grado di soddisfacimento dei principi (cfr 1° colonna tab. "criteri di selezione", all. n.7) previsti.
86	Nell'allegato 2.b punto e) si parla di conversione di canali a pelo libero in reti tubate. Si chiede di specificare se può essere considerato valido l'intervento di	Si.

	impermeabilizzazione di un canale a cielo aperto.	
87	Si chiede di specificare se e in quale misura siano valutati eventuali progetti afferenti a bacini irrigui con derivazione da un corpo idrico ricompreso nell'elenco riportato in allegato 2.a – elenco dei corpi idrici in stato non buono per motivi inerenti la quantità d'acqua ma non indicati nell'allegato riportato in Allegato 7.2.	L'appartenenza di un dato corpo idrico agli elenchi riportati all'allegato 2a e 7.2 non costituisce di per sé condizione di ammissibilità. Tali elenchi sono finalizzati, rispettivamente, a stabilire quali condizioni di ammissibilità devono essere rispettate nell'ambito dell'operazione proposta e l'assegnazione dei punteggi previsti dal criterio di selezione a.2.
88	Con riferimento a quanto indicato in allegato 2.a, e precisamente che “il proponente dovrà comunque effettuare un'analisi ambientale di qualità adeguata e che consideri esplicitamente l'impatto del progetto sugli obiettivi ambientali della Direttiva Quadro Acque, da allegare alla richiesta di finanziamento”, se tale adempimento possa considerarsi esaurito mediante la presentazione della verifica di esclusione dalla procedura di VIA.	L'allegato 2a del bando, nelle note ai criteri di ammissibilità A3 e C2, stabilisce che per i progetti sottoposti a VIA ai sensi dell'art. da 20 a 28 del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii., lo studio di impatto ambientale, corredato dal parere di compatibilità ambientale rilasciato dall'autorità competente a valle della procedura, costituiscono la richiesta analisi ambientale da allegare alla domanda di sostegno. La citata procedura comprende anche l'eventuale verifica di assoggettabilità alla VIA (screening) di cui all'art. 20 del D. Lgs 152/06, relativamente a cui può essere prodotto lo studio ambientale e il parere relativo all'esito della procedura.
89	Considerato che al punto D. miglioramento sistemi di adduzione e reti di distribuzione dei sistemi irrigui esistenti della Tabella 1 del bando è previsto, per poter essere ammessi a finanziamento, una percentuale di risparmio idrico potenziale $\geq 15\%$, supponendo che il progettista calcoli e dimostri che le opere di progetto garantiscono una percentuale di risparmio idrico potenziale pari al 18%, quale punteggio verrà attribuito in base a quanto riportato nell'allegato7 del bando?	In base al criterio di selezione b.1, saranno attribuiti due punti per ogni punto percentuale di risparmio idrico potenziale eccedente il valore minimo richiesto per l'ammissibilità. Nel caso specifico il punteggio assegnato sarebbe $(18\% - 15\%) \times 2 = 6$ punti.
90	Se si presentano due progetti che determinano diverse entità di risparmio idrico come viene assegnato il relativo punteggio del criterio b.1? Ad es. un progetto consente il 20% e l'altro il 23%; se la soglia minima da garantire è il 15% per entrambi i progetti, il primo progetto conseguirebbe 10 punti mentre l'altro 16 punti. Qual è il punteggio b.1 dell'operazione? 10, 16, la somma, la media?	La nota 1 al criterio di selezione b1 (allegato 7 del bando) riporta che nel caso di progetti a tipologia mista, si assume la percentuale di risparmio idrico minima più elevata. Si richiama, inoltre, la risposta al quesito 12 già pubblicato. I punteggi saranno assegnati dalla Commissione nel rispetto di quanto indicato nell'allegato 7. Si evidenzia altresì che, le attribuzioni non si basano unicamente sulla tipologia di azioni sovvenzionabili bensì, in base al grado di soddisfacimento dei principi (cfr 1° colonna tab. “criteri di selezione”, all. n.7) previsti.

91	<p>Ai fini della coerenza con l'analisi SWOT si deve determinare il Distretto ed il Piano di Gestione di appartenenza. Nel caso in cui le opere comprese nel progetto di attività candidato a bando fossero territorialmente incluse nel Distretto A ma le acque da distribuire a mezzo di tali opere fossero derivate da un corpo idrico incluso nel Distretto B, prelevate e vettorate tramite manufatti esistenti, sarebbe corretto identificare il Distretto A come Distretto di appartenenza?</p>	<p>Occorre fare riferimento ad entrambi i distretti idrografici.</p> <p>Il criterio di ammissibilità A4, infatti, fa riferimento all'esistenza di un piano di gestione delle acque "per l'intera area su cui è previsto l'investimento (Distretto A) nonché per le altre aree in cui l'ambiente può essere influenzato dall'investimento" tra cui si possono sicuramente includere i corpi idrici da cui lo schema irriguo si alimenta (Distretto B).</p> <p>Inoltre, per quanto riguarda la classificazione dello stato del corpo idrico, da cui dipende l'applicazione di taluni criteri di ammissibilità, occorre senz'altro fare riferimento al distretto idrografico in cui ricade il corpo idrico da cui lo schema irriguo si alimenta (Distretto B).</p>
92	<p>Lo schema irriguo collettivo interessato dal progetto di attività messo a bando prevede, allo stato di fatto, la distribuzione di acqua in territori tramite prelievo da due diverse fonti di acque superficiali (di seguito dette A e B), scarichi di depuratori e acque di scolo della rete di canali di bonifica.</p> <p>Il progetto di attività riguarda il miglioramento dello schema irriguo tramite la realizzazione di opere che porteranno ad un maggiore uso di acque provenienti dalla fonte superficiale A e contestuale diminuzione del prelievo dalla fonte superficiale B. Il Consorzio è titolato al prelievo dalla fonte A in forza di concessione, mentre ha richiesto ma non ancora ottenuto la concessione di derivazione per la fonte B.</p> <p>Nei confronti del progetto, che di fatto migliora uno schema irriguo portando ad una maggiore distribuzione di acqua della fonte A, il fatto di non ottenere la concessione da B in tempi utili alle scadenze dettate dal bando è motivo di inammissibilità?</p>	<p>Si riprende la risposta al quesito 19 già pubblicato. Ai fini della partecipazione al bando, occorre dimostrare di avere, da parte dell'autorità competente, l'autorizzazione a prelevare la risorsa idrica relativamente all'operazione. Il documento attestante tale condizione va presentato entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria provvisoria e comunque non oltre l'approvazione della graduatoria definitiva.</p>
93	<p>Il progetto di attività prevede la realizzazione di opere ed interventi che porteranno ad una diminuzione del prelievo di acque superficiali. Tale diminuzione verrà però ottenuta tramite una parziale sostituzione di fonte: alcuni territori prima serviti dalla fonte B verranno successivamente serviti dalla fonte A, con minore necessità di prelievo in forza del risparmio idrico che le opere consentiranno.</p> <p>L'intervento si risolverà quindi in una diminuzione del prelievo da acque superficiali che nel dettaglio sarà composto da un aumento del prelievo dalla fonte A ampiamente compensato dalla diminuzione del prelievo dalla fonte B.</p> <p>In questo caso è corretto calcolare il risparmio idrico potenziale (criterio B.1), ed eventualmente anche il risparmio idrico effettivo (criterio B.2), sulla base della riduzione globale dei volumi senza riferirlo ad una fonte in particolare?</p>	<p>Se le due fonti A e B sono situate sullo stesso corpo idrico, allora il risparmio idrico reale potrà essere calcolato globalmente per il corpo idrico; se invece le due fonti A e B sono situate su corpi idrici diversi, si dovrà valutare per ciascuno di essi il risparmio idrico reale laddove previsto in funzione dello stato del corpo idrico.</p>

94	Come saranno eseguiti i controlli ex-post rispetto alla verifica di quanto dichiarato nelle valutazioni ex-ante? Saranno fatti controlli sui volumi prelevati, per verificare che trovino corrispondenza con i volumi dichiarati ex-ante? Se così non fosse, che tipo di controlli verranno disposti?	I controlli ex post e i controlli in loco saranno eseguiti sotto la responsabilità dell'organismo pagatore secondo quanto disposto dal regolamento UE 809/2014 e secondo le istruzioni operative emanate dallo stesso Organismo pagatore.
95	In merito al criterio di ammissibilità A.1 (art. 5.2 del bando) per cui il progetto candidabile deve essere esecutivo e immediatamente realizzabile, si pone il seguente quesito: nel caso di progetti che prevedano espropri o asservimenti, per cui in assenza di finanziamento non è possibile arrivare a disporre liberamente delle aree interessate dai lavori, non potendosi dare avvio alla procedura espropriativa ex DPR 327/2001, è ammissibile candidare un progetto che sia esecutivo da un punto di vista tecnico e che abbia ricevuto la conformità urbanistica da parte dei Comuni interessati dalle opere, per poi dare avvio alla procedura espropriativa solo in seguito all'eventuale erogazione del contributo di finanziamento?	Si riprende la risposta al quesito 36 già pubblicato. All'allegato 6 del bando, riportante l'elenco delle dichiarazioni che il beneficiario sottoscrive all'atto della domanda, si chiede di dichiarare che "sarà avviata od è in corso la procedura di esproprio ai sensi del D.P.R. 327/2001".
96	Nel caso di progetti che prevedano la posa di condotte interrato per cui si prevedono procedure di asservimento, le servitù dovranno essere intestate a favore del Demanio dello Stato – Ramo Bonifiche al pari delle aree espropriate?	Solo gli espropri e le acquisizioni di immobili o la loro realizzazione devono essere intestati a favore del Demanio dello Stato – Ramo bonifiche
97	Riguardo all'obbligo di presentare nella domanda il parere obbligatorio del Comitato Tecnico Amministrativo presso il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche di competenza, per ottenere l'inoltro al Comitato ed il relativo parere sarà possibile citare la necessità di partecipare al bando del PSRN, a giustificare l'inoltro di un progetto che, pur esecutivo dal punto di vista tecnico, non disponga della disponibilità delle aree su cui intervenire per via della mancanza di finanziamento?	Si
98	Riguardo all'eventuale procedura di VIA cui sottoporre il progetto candidato, la relazione ambientale da produrre in caso di non assoggettabilità a VIA può essere sostituita dal parere relativo all'esito della procedura di Screening che ha sancito la non assoggettabilità a VIA?	Vedi risposta al quesito 88
99	In merito alla rispondenza del progetto di attività con il criterio di selezione d.1, è possibile attestare le caratteristiche siccitose dell'area coinvolta dai lavori utilizzando i documenti e le analisi prodotte dall'agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia della regione in cui insistono le opere di progetto (Es: Arpa regionale)?	Come indicato all'allegato 7 del bando, gli eventi siccitosi verificatisi nell'area di intervento devono essere stati oggetto di dichiarazione ufficiale a livello nazionale; in assenza, per dimostrare le caratteristiche siccitose dell'area si può applicare il metodo SPI (Standardized Precipitation Index) o altre metodologie riconosciute a livello europeo da applicarsi nell'area in cui si realizza l'investimento.
100	L'Ente beneficiario deve eseguire un test di verifica della metodologia di stima dei volumi irrigui su aree pilota. In che fase si deve condurre il test?	Per tutto quanto non già indicato nel bando, le modalità di adempimento degli obblighi da parte dei beneficiari saranno comunicate mediante l'atto di concessione del finanziamento.

101	Qual è la dimensione massima dei file da allegare durante la compilazione della domanda online?	La dimensione massima dei singoli file è di 50 MB
102	Qual è la corretta procedura per trasmettere i dati relativi all'intervento candidato in formato utile all'inserimento in SIGRIAN?	Le modalità di trasmissione dei dati relativi all'intervento in formato utile all'inserimento in SIGRIAN sono definite all'allegato 8 del bando. Tali dati dovranno essere prodotti solo dai beneficiari e non in fase di presentazione della domanda. Vedi anche risposta al quesito 148.
103	Il progetto di attività a bando prevede di servire un comprensorio irriguo già assoggettato a contribuzione irrigua poiché attrezzato con opere attualmente servite da fonti miste costituite da acque superficiali precarie, pozzi privati, ed è inquadrato dal piano di classifica come area irrigata con caratteristiche di precarietà per via della scarsità della risorsa irrigua disponibile. È corretto inquadrare il progetto come intervento che non presuppone un aumento netto di superficie irrigata?	Ai fini del calcolo dell'aumento netto della superficie irrigata, eventuali aree irrigate con pozzi privati possono essere considerate come già irrigate purché il pozzo sia connesso ad un impianto di irrigazione già presente sull'area e sia dotato di concessione di derivazione, come definita dal bando.
104	Una volta verificata presso il CAA la completezza del nostro fascicolo aziendale (utilizzato in passato per adesione a PSR con aiuti erogati da AVEPA), è necessario iscriversi come utenti qualificati ad Agea? È questa condizione sine qua non?	SI
105	Una volta registrato, la presentazione della domanda deve essere eseguita su Sian. È necessario avere delle credenziali anche per accesso al Sian per presentare la domanda?	SI nella pagina https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10905 è stato pubblicato anche un'appendice al manuale per la presentazione della domanda con tutte le istruzioni operative per la registrazione come utente qualificato
106	Questo Ente è già in possesso delle credenziali Sian tramite una convenzione per uso cartografico, è necessario un livello di utenza diverso all'interno del Sian?	Vedi risposta quesito precedente
107	Il Consorzio è già in possesso di firma elettronica OTP è necessario eseguire anche questo passaggio presso il Sian?	Con le credenziali di utente qualificato viene rilasciato l'OTP per la firma della domanda di sostegno
108	Nel caso in cui un Consorzio di Bonifica presentasse un Progetto di Attività composto da più progetti esecutivi, la tabella dei punteggi (pag. 2 e 3 dell'allegato 7) verrebbe applicata al Progetto di Attività oppure ad ogni singolo progetto esecutivo?	Si richiama la risposta al quesito 10 già pubblicato. Il termine progetto/i, utilizzato nell'allegato 7 (criteri di selezione) deve intendersi "operazione". Ciò premesso, il punteggio verrà attribuito all'intera operazione. Come indicato nel bando, inoltre, l'operazione è costituita da uno o più progetti esecutivi (art. 7).
109	Il punteggio massimo attribuito al criterio b.1 è di 35 punti ma questi ultimi come si relazionano alla tabella 1 riportata nel bando di selezione delle proposte progettuali, pag. 6 e 7? Per meglio chiarire il quesito si riporta un esempio: nell'ipotesi in cui il progetto esecutivo fosse composto dalle azioni D ed H (tabella 1), come verrebbe attribuito il punteggio se attraverso la valutazione ex-ante si arrivasse ad una percentuale di risparmio idrico	Nell'ambito del criterio b.1 vengono assegnati due punti per ogni punto percentuale di risparmio idrico potenziale eccedente il valore minimo previsto per l'ammissibilità stabilito nella tabella 1 per ciascuna azione sovvenzionabile (art. 5.2 del bando). Vedi anche risposta al quesito 90.

	potenziale pari alla soglia minima per ciascuna azione (15% per l'azione D e al 10% per l'azione H)?	
110	<p>In riferimento ai Principi di carattere ambientale, uno dei criteri di selezione (g.1) riguarda l'efficienza energetica, ma non vengono specificate le azioni/interventi possibili. A tal proposito, potrebbero essere previsti processi di efficientamento in virtù del D.Lgs.102/2014 oltre alla norma UNI EN 16247, quali:</p> <p>1) la sostituzione di motori/pompe ad alto rendimento energetico e quindi più efficienti con alimentazione in BT (Bassa Tensione)?</p> <p>2) la sostituzione di trasformatori, da olio a quelli in resina?</p> <p>3) sistemi di misura dei consumi elettrici e portate di ogni gruppo pompa e monitoraggio con software e controllo?</p>	<p>Si richiama la risposta al quesito 12 già pubblicato. I punteggi saranno assegnati dalla Commissione nel rispetto di quanto indicato nell'allegato 7. Si evidenzia altresì che, le attribuzioni non si basano unicamente sulla tipologia di azioni sovvenzionabili bensì, in base al grado di soddisfacimento dei principi (cfr 1° colonna tab. "criteri di selezione", all. n.7) previsti.</p>
111	<p>La titolarità della concessione di derivazione deve essere posseduta e dimostrata, a pena dell'inammissibilità della domanda di sostegno. La documentazione richiesta non è in possesso dei Consorzi di Bonifica, in quanto, come definito dall'art.2 del presente bando, la titolarità della concessione di derivazione è formalmente riconosciuta dalla Regione. Sarebbe sufficiente il rilascio da parte della Regione dell'attestazione del pagamento del canone di concessione di derivazione acqua pubblica, per il soddisfacimento di tale requisito?</p>	<p>Vedi risposta al quesito 92.</p>
112	<p>Questo Consorzio è in possesso di un progetto esecutivo rispondente ai criteri individuati nel bando di selezione di cui al decreto in oggetto. Questo progetto ha ottenuto il voto favorevole del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, Abruzzo e la Sardegna nell'adunanza del 17.05.2012 voto N°2265. Il voto approva anche il quadro economico dell'intervento con una sua disarticolazione, pari all'importo complessivo di €7.000.000,00 composto da € 4,300,038,54 per lavori a base d'asta ed € 2,699,691,46 per somma a disposizione dell'amministrazione. Fermo restando che il progetto che si vuole presentare è lo stesso che ha ottenuto il voto favorevole e che al tempo stesso necessita di un aggiornamento dei prezzi e della parte amministrativa da adeguarsi alla normativa vigente, si propongono le seguenti domande:</p> <p>1) è valido ai fini dell'ammissibilità della domanda il Voto citato (2265 del 17/05/2012) pur essendo difforme nella disarticolazione del quadro economico rispetto a quello che si presenterà con la domanda stessa dovendo provvedere all'adeguamento del quadro economico al modello allegato al bando, all'adeguamento dei prezzi al corrente prezzario regionale (di conseguenza l'importo dei lavori aumenterà) e all'adeguamento degli elaborati alla normativa vigente)</p> <p>2) Gli elaborati che saranno aggiornati come sopra, non riporteranno il timbro del Provveditorato, questo è ostativo per l'ammissibilità della domanda?</p>	<p>I progetti devono essere esecutivi e deve essere presentata la verifica e la validazione da parte del RUP</p>
113	<p>L'Ente richiedente è un Consorzio di Bonifica che gestisce circa 65 impianti irrigui su una superficie di 6000 ha irrigati e titolare delle relative Concessioni irrigue. Tale</p>	<p>Con riferimento alla risposta al quesito 14 già pubblicato, costituisce connessione funzionale il verificarsi di</p>

	<p>Ente intende partecipare al bando con un domanda di sostegno relativa ad un'unica operazione costituita da due progetti esecutivi distinti, relativi a due impianti irrigui disgiunti con diverse concessioni irrigue, ma all'interno della propria area gestionale.</p> <p>In riferimento alla risposta al Quesito 14 si chiede se sia sufficiente che i due progetti esecutivi appartengano alla medesima area gestionale-amministrativa del Consorzio di Bonifica o se debbano essere rispettate tutte e tre le condizioni e cioè:</p> <ul style="list-style-type: none"> • appartenenza allo stesso schema irriguo • appartenenza alla medesima area gestionale-amministrativa (comprensorio irriguo, ecc) • il prelievo dallo stesso corpo idrico 	<p>almeno uno delle condizioni elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo.</p>
114	<p>Se due progetti propongono diverse azioni, ad esempio l'uno interviene su un impianto irriguo con conversione di canali a pelo libero in reti tubate, l'altro interviene sul miglioramento dei sistemi di adduzione e di reti di distribuzione su un sistema irriguo esistente che da irrigazione soprachioma passerà a microirrigazione a goccia, in riferimento alla risposta al Quesito 10 si chiede, visto che il punteggio sarà attribuito all'operazione, come verranno ponderati i punteggi dei singoli progetti?</p>	<p>Si richiama la risposta al quesito 12 già pubblicato. I punteggi saranno assegnati dalla Commissione nel rispetto di quanto indicato nell'allegato 7. Si evidenzia altresì che, le attribuzioni non si basano unicamente sulla tipologia di azioni sovvenzionabili bensì, in base al grado di soddisfacimento dei principi (cfr 1° colonna tab. "criteri di selezione", all. n.7) previsti. Si veda anche risposta al quesito 90.</p>
115	<p>Nel caso di progetti che ottengono un risparmio idrico con la conversione da impianto a pioggia ad impianto di microirrigazione a goccia, il progetto di conversione della rete aziendale a valle del progetto principale, collegato allo stesso ma non oggetto di domanda di sostegno, deve essere a sua volta un progetto esecutivo che abbia già ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie?</p>	<p>Si richiama la risposta al quesito 63 già pubblicato.</p> <p>Le azioni sovvenzionabili riguardano interventi a carattere extra aziendale, che arrivano "fino al cancello dell'azienda", cioè fino al punto di collegamento della rete aziendale con la rete consortile di distribuzione (punto di consegna). Il risparmio idrico deve essere, pertanto, riferito a tali opere.</p> <p>Si richiama, inoltre, la risposta al quesito 45 già pubblicato. Le azioni non sovvenzionabili possono essere presentate solo insieme ad altre azioni sovvenzionabili nell'ambito di uno stesso progetto esecutivo, e per il quale, dunque, devono valere le condizioni di esecutività e immediata realizzabilità.</p>
116	<p>Nel caso di un'unica operazione costituita da due progetti esecutivi che prevedano percentuali di risparmio idrico potenziale differenti, come verrà determinata la percentuale di risparmio idrico potenziale prodotta dall'intera operazione? Ovvero, come sarà attribuito il punteggio di cui al criterio di selezione b.1 (Allegato 7)?</p>	<p>Vedi risposta al quesito 90</p>
117	<p>Nel caso di progetti che risultino complementari ma non funzionalmente connessi alla realizzazione di nuovi impianti da mini idroelettrico per i quali non è richiesto il finanziamento, verrà assegnato punteggio secondo lo</p>	<p>Vedi risposta al quesito 110</p>

	schema indicato al criterio di selezione g.1 (Allegato 7)?	
118	<p>Con riferimento a quanto previsto all'art.8 comma 7) che cita "utilizzare un sottoconto di tesoreria dedicato (o conto corrente in caso di enti privati) alle operazioni del presente bando garantendo il rispetto della legge n.136 del 13 agosto 2010 e sue successive modifiche e integrazioni ed in particolare di quanto previsto dall'articolo 3 recante misure volte ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali nei contratti pubblici" si chiede quanto segue: L'ente Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale, come tutti i consorzi di bonifica della regione Emilia Romagna, adotta un sistema di contabilità economico patrimoniale dal 01/01/2012. Tutti i pagamenti ed incassi sono canalizzati su un unico conto corrente bancario di riferimento presso un istituto Cassiere che non ha compiti di vigilanza sul bilancio. Su tale conto corrente il Consorzio applica la normativa relativa alla tracciabilità dei pagamenti e chiede a tutti i fornitori di fornire analoga documentazione. Per quanto riguarda le imprese private la normativa prevede che il conto corrente dedicato possa essere utilizzato anche in via non esclusiva relativamente ai pagamenti ricevuti dai committenti e che, altresì, possano essere comunicati più conti correnti dedicati sui quali l'impresa si impegna ad applicare la normativa sulla tracciabilità. Con riferimento a quanto sopra esposto, tenendo conto che la gestione del conto corrente consortile è a tutti gli effetti assimilata a quella delle imprese private, nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei movimenti finanziari, si chiede se il conto corrente unico finora utilizzato possa ritenersi valido ai fini delle previsioni dell'articolo 8.</p>	<p>L'art. 8 del bando prevede l'utilizzo del sottoconto di tesoreria (o c/c) dedicato. In effetti ai fini della ammissibilità delle spese finanziate in ambito comunitario è sufficiente che i beneficiari del contributo adoperino un sistema contabile o un apposito codice contabile per tutte le transazioni finanziarie relative all'intervento.</p>
119	<p>Il Consorzio di Miglioramento Fondiario ha predisposto la progettazione per il riassetto del sistema di approvvigionamento e distribuzione irrigua sui territori di sua competenza. Il progetto prevede in estrema sintesi i seguenti interventi: 1. La costruzione di una nuova dorsale di collegamento tra singoli distretti irrigui che attualmente sono serviti da reti idraulicamente non interconnesse. La nuova dorsale consentirà di mettere in rete le fonti di approvvigionamento che attualmente alimentano separatamente i singoli distretti e di gestire la risorsa in modo unitario. 2. Il rifacimento della rete di distribuzione irrigua con parziale conversione della tipologia di impianto dal sistema a pioggia al sistema a goccia, per il miglioramento dell'efficienza e la riduzione del consumo di risorsa idrica. 3. Il sistema irriguo così realizzato sarà dotato di sistema di automazione e telecontrollo. Si chiede: - le tipologie degli interventi elencati rientrano tra le azioni sovvenzionabili? - a quale delle azioni sovvenzionabili devono essere ascritti gli interventi elencati?</p>	<p>Si rimanda alla lettura dell'allegato 2b del bando "Dettaglio delle azioni ammissibili".</p>

120	In riferimento al punto 4.8 dell'Allegato 4 si chiede se, all'interno di un'operazione di cui fanno parte più progetti, la soglia minima di ammissibilità di 2 milioni di euro si riferisca ad ogni singolo progetto oppure all'intera operazione.	Come indicato al paragrafo 5.4 del bando, la soglia minima di ammissibilità di 2 milioni di euro si riferisce all'intera operazione.
121	In riferimento al punto 2.4 dell'Allegato 11 si chiede a chi si deve rivolgere il proponente dell'iniziativa per la compilazione telematica della domanda e con quale procedura un libero professionista può ottenere l'abilitazione.	Può presentare la domanda di sostegno il legale rappresentate dell'ente mediante la procedura utente qualificato fermo restando quanto previsto all'art. 7 del bando in materia di fascicolo aziendale. Non è prevista la delega a liberi professionisti
122	Nella voce per espropri (B.4), deve intendersi ricompresa anche la parte relativa alla liquidazione dei danni al soprassuolo e gli oneri notarili per gli atti di stipula per la costituzione delle servitù di acquedotto, oppure deve/può essere caricata su altra parte delle somme a disposizione del quadro economico (es. B.6)?	Nella voce espropri può essere comprensiva di tutte le spese inerenti tale attività ivi comprese le occupazioni temporanee.
123	Con riferimento al quesito n. 26 in ordine alla titolarità di partita IVA, poiché secondo la normativa vigente le attività istituzionalmente proprie dei Consorzi di bonifica anche di secondo grado non costituiscono attività commerciali, e pertanto, l'imposta pagata è indetraibile e costituisce costo finale, si chiede di conoscere il trattamento delle spese nel caso di consorzi di bonifica, che per lo svolgimento di alcune attività marginali di tipo commerciale non principali si sono dotati di tale codice di identificazione (partita IVA) unicamente per queste ultime operazioni, ma non per l'attività principale per il cui svolgimento non è prevista.	Ai sensi dell'art. 6.2 del bando l'IVA sarà ammessa a rimborso solo se non recuperabile da parte del beneficiario ai sensi della legislazione nazionale così come previsto dall'art. 69 del Reg. UE 1303/2013
124	Nell'allegato n.5 del bando di selezione, che riporta l'elenco dei documenti da allegare alla domanda di sostegno, sono comprese le attività di verifica e di validazione del progetto esecutivo. L'art 26 del D.Lgs. n.50/2016, a proposito della "verifica preventiva della progettazione", stabilisce che la verifica della conformità degli elaborati alla vigente normativa e la validazione del progetto avvengano "prima dell'inizio delle procedure di affidamento". "L'attività di verifica è incompatibile con le attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza, della direzione lavori e del collaudo" (comma7, art. 26) e gli importi dei lavori previsti dal progetto esecutivo, per il quale si richiede il finanziamento, sono tali da non consentire agli uffici tecnici delle stazioni appaltanti di effettuare internamente la verifica del progetto così come stabilito dal comma 6 punti a, b, c del medesimo articolo. Poiché il costo della verifica e della validazione dei progetti da finanziare attraverso il PSRN 2014-2020 è alto, si chiede se sia possibile posticipare la verifica e la validazione alla fase propedeutica l'affidamento, una volta acquisita l'accettazione della domanda di sostegno.	Come indicato nell'allegato 5, i documenti ivi elencati si considerano essenziali e, pertanto, la loro mancata presentazione comporta la non ammissibilità della domanda di aiuto. Tale documentazione infatti è necessaria a verificare l'immediata realizzabilità delle opere, richiesta dalla condizione di ammissibilità A1 la quale cita "Sono ammissibili a finanziamento esclusivamente progetti esecutivi, completi delle autorizzazioni necessarie e immediatamente realizzabili".
125	Nel caso in cui un "progetto" contempli previsioni di interventi ricadenti in più fattispecie tra quelle elencate all'art. 5, paragrafo 5.4 del bando di selezione e	Ciascun progetto esecutivo deve essere ricondotto all'insieme di una o più azioni sovvenzionabili, pur potendo

	all'allegato 2b (ad es. C), d) ed h)) quale criterio di prevalenza si dovrà utilizzare per ascrivere il progetto ad una sola di esse?	contenere anche azioni non sovvenzionabili la cui realizzazione resta a carico del proponente.
126	<p>L'allegato n.5 elenca in maniera puntuale i documenti da allegare alla domanda di sostegno che "si considerano essenziali e, pertanto, la mancata presentazione comporta la non ammissibilità della domanda di aiuto".</p> <p>Tra questi, si desidera soffermare l'attenzione sui documenti richiamati ai seguenti punti:</p> <p>5 Atto di approvazione del progetto esecutivo e della relativa previsione di spesa</p> <p>6 verifica e validazione del progetto esecutivo</p> <p>8 Autorizzazioni, approvazioni, concessioni, nulla osta, comunque denominati e necessari alla realizzazione dell'opera</p> <p>1) Tali documenti, tra loro collegati e dipendenti, trovano adempimento nelle disposizioni di cui agli artt. 26 e 27 del D. lgs 50/2016 ma rappresentano, in base allo stesso, adempimento che devono aver luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento.</p> <p>2) Considerato, inoltre, che per l'ottenimento del parere sul progetto del Comitato tecnico amministrativo presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche di competenza (punto 8.a) occorrono tempi lunghi, che diventano ancora più lunghi se il progetto deve essere sottoposto a Valutazione di impatto ambientale (punto 8.h), si chiede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di voler considerare i documenti di cui ai punti 6 e 8 (o almeno il parere del CTA del provveditorato) alla stregua della Concessione delle acque, ossia presentabili a pena di inammissibilità del finanziamento, entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria definitiva - in alternativa, di volere prorogare al 30.09.2017 la scadenza della presentazione della domanda. 	<p>Come indicato nell'allegato 5, i documenti ivi elencati si considerano essenziali e, pertanto, la loro mancata presentazione comporta la non ammissibilità della domanda di aiuto. Tale documentazione infatti è necessaria a verificare l'immediata realizzabilità delle opere, richiesta dalla condizione di ammissibilità A1 la quale cita "Sono ammissibili a finanziamento esclusivamente progetti esecutivi, completi delle autorizzazioni necessarie e immediatamente realizzabili".</p>
127	<p>Con riferimento ad un progetto di sovrizzo di 90 cm di una traversa esistente a fine irriguo, con gommoni gonfiabili e con creazione di palancolata antiinfiltrazione a monte della traversa, senza modificare il prelievo irriguo dal canale che diparte a monte della traversa, con riferimento all'art. 5 Condizioni di Ammissibilità del bando, Criteri di ammissibilità specifici applicabili agli investimenti per il miglioramento di un impianto di irrigazione esistente o di un elemento dell'infrastruttura di irrigazione. (cfr. Allegato n.2a), punto A della tabella 1 relativa ad interventi di Recupero dell'efficienza degli accumuli per l'approvvigionamento idrico, si richiede se il calcolo della percentuale di risparmio potenziale, possa venire eseguito nel seguente modo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - calcolare l'aumento del volume di invaso a monte traversa grazie all'intervento di sovrizzo; - calcolare l'aumento di risorsa disponibile per il prelievo irriguo grazie all'intervento di posa della palancolata antiinfiltrazione, che altrimenti continuerebbe verso valle e non potrebbe essere prelevato, mediante calcolo del reticolo di filtrazione al di sotto della traversa; 	<p>Come riportato nella nota 4 in calce alla tabella 1 del Bando, con riferimento ai bacini il risparmio idrico potenziale è valutato in termini di mancato prelievo da corpi idrici.</p> <p>Il risparmio idrico potenziale non può essere inteso come riduzione della % di prelievo irriguo rispetto alla disponibilità idrica dell'invaso, come viene riportato nel quesito posto (l'incidenza percentuale del prelievo irriguo allo stato attuale e con opera eseguita).</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - sommare i due aumenti di volume; - calcolare l'incidenza percentuale del prelievo irriguo allo stato attuale e con opera eseguita, che sarà per quanto detto minore nello stato di progetto ad opera eseguita; - il risparmio potenziale sarà calcolato con la differenza tra questi due valori appena calcolati. 	
128	<p>L'Ente è titolare delle concessioni di derivazione relative agli schemi irrigui Lo scrivente Consorzio preleva comunque acqua dai suddetti schemi irrigui e per tale motivo ha chiesto all'Ente un'attestazione dalla quale risulti la <i>titolarità dell'utenza di prelievo</i>. Non avendo ad oggi ricevuto alcuna risposta dall'Ente si chiede se è possibile autocertificare la suddetta titolarità dell'utenza di prelievo, atteso che il predetto Ente rilascia regolari fatture relativamente ai prelievi effettuati da questo Consorzio.</p>	<p>Come previsto all'art. 2 del bando alla definizione di concessione di derivazione non è possibile produrre autocertificazione per dimostrare la titolarità dell'utenza di prelievo ma la stessa deve essere formalmente riconosciuta da sistemi idrici multisettoriali e/o dalla regione</p>
129	<p>Si chiede se l'approvazione del progetto esecutivo da parte del Provveditorato Interregionale territorialmente competente debba essere presentato contestualmente al progetto o anche successivamente. Questo perché, sentito il Provveditorato, i tempi per l'approvazione possono essere anche lunghi.</p>	<p>Come indicato nell'allegato 5, i documenti ivi elencati si considerano essenziali e, pertanto, la loro mancata presentazione comporta la non ammissibilità della domanda di aiuto.</p>
130	<p>Con riferimento all'Allegato 11 "Manuale utente presentazione domande di sostegno individuale", si è riscontrato che lo stesso fa riferimento ad una misura propria delle aziende agricole che pertanto hanno un fascicolo aziendale con "superfici e animali". Si chiede pertanto di avere un manuale rispondente alla misura 4.3 o di avere indicazioni più precise sulla compilazione delle domande.</p>	<p>Il manuale utente pubblicato in allegato al bando e la relativa appendice si riferiscono alla Compilazione delle domande relative alle misure non connesse alla superficie o agli animali afferenti il Reg. CE 1305/2013</p>
131	<p>Nella Regione Calabria, un Consorzio detiene circa 1500 Ha di territorio consortile servito da n° 4 impianti di irrigazione dotati di condotte interrate principali e secondarie per complessivi ml 100.000.</p> <p>I quattro impianti di irrigazione sono dotati di n° 8 vasche di accumulo per una capacità complessiva di 220.000 mc. I quattro impianti di irrigazione sono separati tra di loro e ricadono in tre Comuni diversi.</p> <p>L'intervento prevede 4 progetti, uno per ogni impianto di irrigazione, con le seguenti opere:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Interventi vari di ripristino e messa in efficienza delle condotte irrigue esistenti, 2. Ampliamento delle condotte comiziali mediante posizionamento di condutture in polietilene di vario diametro con relativi pozzetti di derivazione sfiato e scarico; 3. Adeguamento delle stesse con apparecchiatura idonea all'allaccio delle utenze con i nuovi sistemi a mezzo di gruppo di consegna e tessera di prelievo elettronica; 4. Ripristino della sede stradale interessata ai lavori; 5. Realizzazione di un sistema illuminante al servizio delle vasche di accumulo e all'opera di presa mediante il posizionamento di corpi illuminanti su palo con pannello fotovoltaico; 	<p>Nel rispetto della demarcazione tra PSRN e PSR, sono ammessi a finanziamento interventi riconducibili alle azioni sovvenzionabili indicate nel bando (par. 5.4 e allegato 2b) legate a bacini di capacità uguale o superiore a 250.000 mc oppure non legate ad alcun bacino. Si veda anche la risposta ai quesiti 72, 73 e 74.</p>

	<p>6. Al fine di riduzione dei costi di gestione sarà realizzato un impianto fotovoltaico di KV 60 per la produzione di energia elettrica;</p> <p>7. Scavo di sbancamento per recupero risorsa idrica lungo due torrenti;</p> <p>Alla luce di quanto sopra, considerando che gli interventi succitati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non interessano direttamente gli invasi; - ma interessano reti irrigue collegate a invasi di capacità medie tra 30.000 -70.000 mc; - ricadono in più comuni; <p>il consorzio di bonifica può presentare domanda di finanziamento ai sensi del bando di cui in oggetto?</p>	
132	<p>Il bando prevede chiaramente la necessità da parte dei beneficiari di “disporre di un sottoconto di tesoreria dedicato esclusivamente alla presente sottomisura” (art. 14), sottoconto richiamato in più punti dello stesso.</p> <p>Poiché l’indicazione degli estremi del sottoconto non è prevista nella documentazione costituente la domanda né va rilasciata dichiarazione in merito all’aver già aperto un sottoconto, si chiede se l’apertura del sottoconto, con modifica anche del relativo dato nel fascicolo aziendale, possa essere fatta successivamente all’assegnazione del finanziamento e al provvedimento di concessione del contributo.</p>	<p>A tal proposito vedasi quanto già detto come risposta al quesito 118</p>
133	<p>Nell’allegato 6, fra le dichiarazioni che il legale rappresentante deve rendere vi è la seguente: “di non essere in possesso della partita iva in quanto non esercente attività di impresa rientrante nel campo di applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 4 DPR n. 633/1972”.</p> <p>L’attività istituzionale, principale, del Consorzio non rientra nel campo di applicazione IVA: il comma 1bis dell’art. 1 del D.L. 125/1989 stabilisce: “Le attività istituzionalmente proprie, svolte ai sensi delle vigenti disposizioni legislative statali e regionali, da consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario, anche di secondo grado, non costituiscono attività commerciale”.</p> <p>Il Consorzio svolge anche attività di produzione di energia idroelettrica da fonti rinnovabili (principalmente idroelettrica), con finalità di riduzione dei costi dei consorziati soprattutto di quelli energetici per il sollevamento irriguo e di sostenibilità ambientale, che rientra nel campo di applicazione dell’IVA.</p> <p>Si chiede come vada intesa la dichiarazione da rendere e se sia possibile fare delle precisazioni nel formularla in sede di presentazione della domanda al fine di rendere dichiarazioni veritiere.</p>	<p>La dichiarazione in merito al possesso della partita IVA deve corrispondere alla realtà dei fatti. Il riconoscimento dell’iva come costo da rimborsare in quanto non recuperabile da parte del beneficiario ai sensi della legislazione nazionale vigente verrà effettuato in sede di rendicontazione e domanda di pagamento.</p>
134	<p>Lo scrivente Consorzio intende partecipare al Bando in oggetto con l’operazione denominata “completamento impianto irriguo Alento”. Detta operazione consiste nel completamento e l’estendimento di uno schema infrastrutturale irriguo esistente più ampio di cui costituisce uno stralcio funzionale. L’operazione si inquadra in una iniziativa avviata dall’Intervento Straordinario nel Mezzogiorno, che ha conseguito a suo</p>	<p>Si riprende la risposta al quesito 12 già pubblicato. I punteggi saranno assegnati dalla Commissione nel rispetto di quanto indicato nell’allegato 7. Si evidenzia altresì che, le attribuzioni non si basano unicamente sulla tipologia di azioni sovvenzionabili bensì, in base al grado</p>

<p>tempo il parere sul progetto definitivo dell'Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei LL.PP., ed è stata approvata e finanziata dal Ministero agricoltura, limitatamente ai primi due lotti funzionali, con la L. n.341/1995 che interveniva espressamente “sulle grandi opere infrastrutturali nelle aree depresse del territorio nazionale” (art.4); “e in via prioritaria al completamento delle opere già avviate dagli organismi dell’Intervento Straordinario nel Mezzogiorno” (art.17).</p> <p>L’intero schema irriguo, ivi comprese le future infrastrutture per il completamento, è alimentato dal lago artificiale di Piano della Rocca nel Comune di Prignano Cilento (SA) ITF015WLAGOPDELLARocca di capacità superiore a 250.000 m3. Il lago artificiale è stato realizzato con ingenti finanziamenti pubblici, nazionali e unionali, ed è in esercizio normale da diversi anni. Al riguardo si ritiene opportuno sottolineare che la risorsa idrica regolata dal lago artificiale ed in particolare i volumi concessi per uso irriguo non sono ad oggi completamente utilizzati (con conseguente scarsa efficienza del bacino rispetto alle previsioni progettuali), per cause connesse al mancato completamento dello schema irriguo generale che, con l’operazione in esame, si intende realizzare. Con specifico riferimento alle azioni previste all’art.5.4 del Bando, in conformità con il punto 8.2.1.3.1 del PSR (data ultima modifica 15.06.2016), l’operazione che si intende proporre a finanziamento afferisce alle seguenti tipologie:</p> <p>TIPO A) - recupero dell’efficienza di bacini per l’approvvigionamento idrico (...): l’operazione consentirà infatti il recupero dell’efficienza del bacino di Piano della Rocca attraverso l’utilizzo a scopo irriguo di volumi idrici già concessi e destinati al predetto utilizzo ma ad oggi non ancora utilizzati.</p> <p>TIPO C) - completamento funzionale di schemi irrigui esistenti e nuove infrastrutture irrigue: la stessa operazione consentirà la realizzazione di uno schema irriguo, a completamento di uno schema infrastrutturale più ampio esistente di cui costituiscono uno stralcio funzionale, con un aumento di superficie irrigata per un totale di 1.200 ettari.</p> <p>Con riferimento all’art. 5 del Bando di selezione “Condizioni di ammissibilità, area d’intervento e azioni sovvenzionabili” ed all’allegato 2a, l’operazione rispetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i criteri di ammissibilità generali applicabili a tutte le operazioni (da A1 ad A7); - il criterio di ammissibilità specifico applicabile agli investimenti per il miglioramento di un impianto di irrigazione esistente o di un elemento dell’infrastruttura di irrigazione B11; - i seguenti ulteriori criteri di ammissibilità specifici, applicabili agli investimenti che comportano aumento netto della superficie irrigate, com’è il caso in esame, C12 e C23. <p>Con riferimento al punto 9.2 del Bando, la selezione delle domande da ammettere a contributo avviene attraverso l’attribuzione di punteggi “obiettivi e non discriminatori”</p>	<p>di soddisfacimento dei principi (cfr 1° colonna tab. “criteri di selezione”, all. n.7) previsti.</p>
--	---

	<p>con riferimento ai criteri di selezioni indicati nell'allegato 7. Al punto b.1 dei predetti criteri di selezione in corrispondenza del principio "Aumento di efficienza nell'uso della risorsa, valutabile in termini di risparmio idrico potenziale reso possibile dall'investimento" è specificato il criterio "Sarà attribuito uno specifico punteggio direttamente proporzionale all'incremento della percentuale di risparmio idrico potenziale prodotto dall'intervento oltre il minimo richiesto per l'ammissibilità (due punti ogni punto percentuale di risparmio idrico aggiuntivo, come da tabella 1 del PSRN approvato) (Nota 1)". Ai fini del calcolo del risparmio idrico potenziale, lo scrivente Consorzio intende procedere come segue: l'operazione prevede l'impiego di un volume d'acqua "V" per irrigare nuove aree (aumento netto della superficie irrigata) interamente prelevato dal serbatoio di Piano della Rocca e incluso (il volume) in quello riservato per l'uso irriguo dal titolo concessorio (ex RD 1775/33). Si intende che tale volume V, regolato annualmente dal serbatoio, fin dall'entrata in esercizio normale della diga non è utilizzato per l'uso irriguo cui era destinato. Con riferimento all'operazione come sopra descritta, il risparmio idrico potenziale R_p è "valutato in termini di mancato prelievo dal corpo idrico" secondo quanto stabilito nella nota⁴ in calce alla tabella 1 del Bando e, pertanto, coincide con il predetto volume V da prelevare dal serbatoio e da impiegare per irrigare le nuove aree.</p> <p>Vale dunque l'eguaglianza $R_p = V$, ovvero l'intero volume utilizzato per l'irrigazione delle nuove aree costituisce risparmio idrico potenziale. Quindi, risultando il rapporto tra risparmio idrico e volume impiegato ($R_p/V=$) 100%, all'operazione è attribuito il punteggio di 35 (trentacinque) del criterio di selezione di cui al codice b.1 dell'allegato 7 al Bando. Tanto premesso, si chiede di confermare o meno il predetto procedimento di attribuzione del punteggio all'operazione/progetto di che trattasi.</p>	
135	<p>Nel fascicolo aziendale è richiesto l'IBAN dell'ente beneficiario del finanziamento: tale IBAN deve essere esclusivo per la misura o è possibile utilizzare quello dell'Ente?</p>	<p>Vedasi risposta al quesito 118</p>
136	<p>Trattandosi di fascicolo aziendale per "misure non connesse alla superficie o agli animali", nella compilazione dell'atto, nella sezione "Piano interventi/consulta sottointervento/gestione sottointervento" è presente il campo "Particelle dov'è localizzato il sottointervento". Tale campo non permette l'importazione del dato dal fascicolo aziendale (dove non sono stati elencati i mappali catastali delle proprietà intestate al Consorzio, NON trattandosi di "Azienda Agricola") pertanto, è possibile omettere la compilazione del campo senza precludere la validità della domanda?</p>	<p>Nel caso di presenza nel fascicolo di almeno una particella, indipendentemente se la stessa è oggetto dell'intervento, è possibile indicare la medesima nel corso della compilazione della domanda</p>
137	<p>In caso di due progetti esecutivi, la domanda di finanziamento deve essere ricompresa in un unico atto? In caso affermativo, nella sezione "Piano interventi" come deve essere gestita la compilazione dei campi "inserisci tipologia intervento", "inserisci intervento" e "inserisci</p>	<p>Per ogni sottointervento deve essere indicato il valore complessivo per la singola voce di spesa prevista indipendentemente dal fatto che si riferiscano a progetti diversi.</p>

	<p>sottointervento” quando i due progetti prevedono attività riconducibili a più sottointerventi della stessa tipologia, non essendo possibile appendere più sottointerventi uguali (es. 06.2 opere di bonifica idraulica ...) e soprattutto come deve pertanto essere gestita la parte finanziaria di ricostruzione dei quadri economici? Per maggiore chiarezza si riporta un esempio: PROGETTO 1 - il quado economico prevede “somme a disposizione” per euro 1 milione, delle quali euro 500 mila riconducibili al sotto intervento 6.02 e euro 500 mila riconducibili al sottointervento 6.03; PROGETTO 2 - il quado economico prevede “somme a disposizione” per euro 800 mila, delle quali euro 350 mila riconducibili al sotto intervento 6.02 e euro 450 mila riconducibili al sottointervento 6.03; Pertanto nella compilazione dell’atto avremo: 4 - INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - 4 - 4.3 - SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELL’INFRASTRUTTURA NECESSARIA ALLO SVILUPPO, ALL’AMMODERNAMENTO E ALL’ADEGUAMENTO DELL’AGRICOLTURA E DELLA SILVICOLTURA - 4 - 4.3 - 1 - INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE IRRIGUE- 0006 - INVESTIMENTI RELATIVI A SISTEMI IRRIGUI AVENTI FINALITÀ DI BONIFICA E IRRIGAZIONE, CHE POSSONO RIGUARDARE OPERE DI SISTEMAZIONI E REGOLAZIONE IDRAULICHE NEI TERRITORI IN CUI OPERANO I CONSORZI 06.2 - OPERE DI BONIFICA IDRAULICA, OPERE DI SISTEMAZIONI E REGOLAZIONE IDRAULICHE Di conseguenza la voce 06.2 deve essere complessiva, e quindi con l’indicazione di “somme a disposizione” per euro 850 mila (euro 500 mila del progetto 1 + euro 350 mila del progetto 2) o deve essere tenuta distinta per ogni progetto? Come?</p>	
138	<p>All’atto della compilazione della domanda di sostegno all’interno del portale SIAN per la partecipazione al bando di selezione PSRN 2014-2020 sottomisura 4.3, si chiede se al momento della creazione dell’ “ATTO” (“LISTA ATTI”), quale Autorità di gestione e quale Ente si debba selezionare. In particolare, tra le Autorità di Gestione disponibili l’unico selezionabile - nel nostro caso - sembrerebbe essere il Mipaaf. In caso affermativo si chiede quale dei due Enti selezionabili - Ente Sviluppo Rurale Mipaaf DG DISR oppure Ente Sviluppo Rurale Mipaaf DISR 2 - sia quello corretto.</p>	<p>L’autorità di gestione da selezionare è Ente Sviluppo Rurale Mipaaf DG DISR</p>
139	<p>Nel caso di più consorzi di miglioramento fondiario, tutti contitolari dei diritti di derivazione irrigua, aventi tutti per statuto una propria competenza territoriale, e che gestiscono un solo progetto di completamento di una rete irrigua, devono tutti quanti aprire il loro fascicolo aziendale presso il SIAN, oppure è sufficiente che il solo consorzio capofila lo apra?”</p>	<p>Ogni consorzio deve presentare un’unica domanda di sostegno. Non sono previste forme associative diverse dal soggetto giudico di cui all’art. 2 del bando alla voce beneficiario.</p>

<p>140</p>	<p>Il Consorzio di Miglioramento Fondiario ha predisposto la progettazione per il riassetto del sistema di approvvigionamento e distribuzione irrigua su alcuni territori di sua competenza. Il progetto prevede in estrema sintesi i seguenti interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • costruzione di una nuova dorsale di collegamento tra singoli distretti irrigui che attualmente sono serviti da reti idraulicamente non interconnesse e dotate di un vecchio e obsoleto impianto di distribuzione a pioggia; • sostituzione delle stazioni di sollevamento dei pozzi per adeguarle alla nuova tipologia distributiva e costruzione delle stazioni di filtraggio; • costruzione di tre serbatoi di regolazione dei flussi nella rete, di volume pari ad alcune centinaia di mc cadauno; • rifacimento della rete irrigua fino al “cancello delle aziende” con le caratteristiche tecniche richieste dalla distribuzione a goccia e, pertanto con portate e pressioni minori rispetto all’attuale distribuzione a pioggia; • predisposizione di sistema di automazione e telecontrollo; • costruzione, quale attività non sovvenzionabile, dell’intero impianto distributivo oltre il “cancello aziendale”, vale a dire della distribuzione secondaria, a partire dallo stacco dal punto di consegna fino alla fornitura e posa delle ali gocciolanti, il tutto a totale carico delle aziende. <p>Il passaggio dalla distribuzione a pioggia a quella a goccia è il valore aggiunto ambientale prevalente apportato dal progetto, in quanto, a lavoro completato, la portata d’acqua effettivamente consumata sarà assai minore di quella odierna del sistema a pioggia; questo beneficio si somma a quello ottenibile dalla pura sostituzione delle vecchie condotte che porta all’eliminazione delle perdite.</p> <p>Con riferimento alla risposta alla ‘FAQ’ n. 63 recentemente pubblicata sembra che nella valutazione del beneficio non si possa tener conto del risparmio idrico apportato dal sistema di distribuzione, in quanto questi si attuerebbe a valle del “cancello dell’azienda”, cioè nella distribuzione secondaria non sovvenzionabile, ma che si debba considerare solo la quota di beneficio apportato dalle sole opere sovvenzionabili.</p> <p>Il progetto di attività proposta dal Consorzio ha come obiettivo prevalente il risparmio idrico, ossia la riduzione della domanda d’acqua dall’ambiente, in perfetta aderenza alle finalità del bando.</p> <p>Il progetto consegue siffatto obiettivo mediante due azioni principali: la sostituzione dei componenti idraulici e impiantistici ormai obsoleti e inadatti per senescenza e attraverso la costruzione di un impianto nuovo molto più virtuoso del precedente in termini di consumo idrico. Il progetto di attività sarà attuato dal Consorzio per intero (e non solo la parte esterna alle aziende) mediante interventi sovvenzionabili (fino al cancello aziendale) e non sovvenzionabili (la distribuzione secondaria); entrambi concorrono a conseguire in modo inscindibile il beneficio ambientale dell’operazione. Inutile sottolineare che</p>	<p>Come indicato nell’allegato 2b del bando, nel rispetto della demarcazione con i PSR regionali, verranno finanziati interventi a carattere interaziendale e collettivo, arrivando “sino al cancello” dell’azienda agricola, cioè fino al punto di collegamento della rete aziendale con la rete consortile di distribuzione (punto di consegna), anche nel caso che quest’ultimo ricada all’interno della proprietà aziendale.</p> <p>Il risparmio idrico va conseguito a livello dell’infrastruttura extra-aziendale che si finanzia, secondo le modalità indicate all’allegato 2a del bando (note ai criteri B1 e B2).</p>
------------	--	--

	nessuno dei due interventi singolarmente può conseguire l'obiettivo e, come prescrive il bando, entrambi dovranno essere completati entro la scadenza della rendicontazione. Premesso ciò, si chiede se sia corretto contabilizzare l'intero beneficio ambientale e, in caso affermativo, con quale criterio si calcola la percentuale di risparmio idrico.	
141	Nell'allegato 7 (Criteri di selezione) al punto f.1, è prevista l'attribuzione di 2 punti per il criterio: "Previsione di adeguate misure di accompagnamento, quali strumenti di informazione, formazione, consulenza aziendale, consiglio irriguo e consiglio agronomico (nel caso di utilizzo di acque reflue o fertirrigazione), forniti, a spese dell'organismo che presenta il progetto, all'utenza agricola finale beneficiaria dell'intervento medesimo". Essendo l'intervento da realizzarsi in Emilia-Romagna, Regione nella quale è attivo, da anni, gestito e cofinanziato dai Consorzi di Bonifica, il servizio IRRINET, che fornisce consigli irrigui sul momento di intervento e sui volumi da impiegare per ottenere un prodotto di qualità risparmiando risorse idriche, si chiede se tale criterio possa ritenersi soddisfatto, oppure se sia necessario predisporre ulteriori azioni specifiche per gli utenti agricoli che saranno beneficiari dell'intervento, alcuni dei quali già stanno utilizzando il servizio IRRINET.	Si riprende la risposta al quesito 12 già pubblicato. I punteggi saranno assegnati dalla Commissione nel rispetto di quanto indicato nell'allegato 7. Si evidenzia altresì che, le attribuzioni non si basano unicamente sulla tipologia di azioni sovvenzionabili bensì, in base al grado di soddisfacimento dei principi (cfr 1° colonna tab. "criteri di selezione", all. n.7) previsti.
142	Il Progetto per il quale il Consorzio ha in programma di presentare la domanda di sostegno è il 3° aggiornamento del progetto esecutivo originario redatto in data luglio 1988 su convenzione stipulata il 23.03.1988 su bozza approvata con deliberazione n°817 del 19.10.1987 della Deputazione Amministrativa del Consorzio e segue i precedenti aggiornamenti nelle date di Ottobre 1999 e Aprile 2009. La spesa relativa agli onorari di progetto non ancora corrisposti in favore del Progettista non potrà avere un codice CIG in quanto l'incarico è antecedente a tutta la normativa post Legge 109/94. Si chiede di confermare l'ammissibilità di tali spese.	Sono ammissibili solo le spese di progettazione sostenute a partire dalla data di approvazione del Programma nazionale di sviluppo rurale ovvero novembre 2015.
143	La bonifica da ordigni bellici preventiva a tutte le operazioni di scavo, obbligatoriamente prevista dalla normativa vigente, può essere inserita tra le Somme a disposizione dell'Amministrazione?	Si
144	Nell'allegato 2b al Bando, tra le disposizioni generali si specifica che verranno finanziati unicamente interventi a carattere aziendale e collettivo arrivando "sino al cancello dell'Azienda agricola" cioè fino al punto di collegamento della rete aziendale con la rete consortile di distribuzione, potendo quest'ultima ricadere anche all'interno della proprietà aziendale. Nel caso del ns. progetto esistono aziende grandi da alcune decine di ettari a più di cento. In tal caso il "cancello" deve sempre essere unico o la distribuzione ne può prevedere più di uno, poiché in caso di limite ad un unico accesso all'acqua diventa praticamente impossibile attingere alla risorsa.	Sono ammessi più punti di consegna interni ad una stessa proprietà aziendale purché l'intervento resti "extra-aziendale e collettivo" e non preveda anche la realizzazione della rete aziendale (a beneficio della singola azienda).
145	Fermo restando la non obbligatorietà della firma digitale dei documenti a supporto del progetto (come esplicitato	Tutta la documentazione da allegare alla domanda di sostegno deve essere

	nella risposta al quesito n.67), è necessario che gli stessi (relazioni, documenti, elaborati grafici, ecc.) riportino la firma dei soggetti interessati tramite scansione? Tale operazione potrebbe, soprattutto nel caso di elaborati grafici di notevole estensione cartacea, causare una perdita di qualità o un'elevata dimensione dei file.	firmata dai soggetti titolati alla firma resta inteso che nel caso di non utilizzo della firma digitale il documento da allegare deve contenere le firme analogiche di cui sopra e, per quanto riguarda la pesantezza dei file, si deve fare riferimento allo spaccettamento degli stessi al fine del loro caricamento in più trance. Al riguardo si suggerisce di effettuare scansioni con al massimo la risoluzione di 100-200 dpi
146	Il parere favorevole, richiesto nell'allegato 5 del bando, dell'Autorità di Distretto per il rispetto delle misure di salvaguardia ex artt. 65-67 del Dlgs. 152/06, nel caso di silenzio-assenso dell'organo preposto al rilascio in sede di Conferenza dei Servizi ex L. 241/90, è da considerarsi comunque acquisito?	Nel caso in cui i piani di bacino siano stati definitivamente approvati, le misure di salvaguardia di cui agli artt. 65-67 del D.lgs 152/2006 sono da intendersi non più vigenti. Tenuto conto che i piani di gestione distretto sono tutti stati approvati con DPCM 27/ottobre 2016 e pubblicati in G.U. del 31 gennaio 2017 le misure di salvaguardia di che trattasi non sono più applicabili
147	Il legale rappresentante del Consorzio di Bonifica è il Presidente; tuttavia, in base allo Statuto, è stata conferita delega al Direttore Generale alla firma di contratti. Il Consorzio ha recentemente costituito il proprio Fascicolo aziendale presso AGEA ai fini della partecipazione al bando PSRN, indicando quale Legale Rappresentante (Delegato) il Direttore Generale, che è anche il Responsabile del Procedimento. Si precisa che esiste già un Fascicolo aziendale presso AVEPA in cui il Direttore figura come Rappresentante Legale. Vorremmo pertanto sapere se ai fini dell'ammissibilità della domanda di sostegno questa procedura è corretta oppure se è necessario che la sottoscrizione del Bando venga fatta direttamente dal Presidente.	È il rappresentante legale dell'ente che deve presentare e firmare la domanda di sostegno
148	Con riferimento all'allegato 8 del bando – Presentazione degli interventi su base SIGRIAN – si chiede se risulti sufficiente fornire una descrizione dello schema irriguo inserito/da inserirsi in SIRIAN, secondo quanto riportato all'allegato 8 punto 1, oppure se si debbano fornire anche i dati evidenziati all'allegato 8 punto 2. In questo secondo caso, si chiede se possa risultare esaustiva la presentazione di un file word/pdf contenente una tabella impostata secondo quanto riportato al presente punto, composta dalle due colonne <i>campo e dato</i> . Si chiede se debbano essere inoltre forniti shapefile relativi ai dati inseriti.	I dati relativi all'intervento in formato utile all'inserimento in SIGRIAN dovranno essere prodotti solo dai beneficiari e non in fase di presentazione della domanda. Conformemente a quanto indicato all'allegato 8, i beneficiari dovranno predisporre sia gli elementi indicati al punto 1 (Relazione generale descrittiva) sia quelli relativi al punto 2 (Struttura dei dati relativi alle opere oggetto di intervento). In particolare, come indicato nell'allegato 8, devono essere forniti anche i dati georeferenziati vettoriali di tutte le opere di progetto nei più diffusi formati GIS (p.es shapefile, sono esclusi file tipo CAD .dxf . dwg, ecc.) suddivisi per tipo di geometria (poligoni, linee, punti), e con le

		relative parti alfanumeriche (p.es. tabella degli attributi dello shapefile) realizzate secondo le strutture indicate al punto 2 (sono esclusi formati word, excel, pdf, ecc.).
149	<p>In esito a quanto visto pubblicato nell'ambito delle FAQ con particolare riferimento alla non rendicontabilità delle spese del personale si ritiene indispensabile un chiarimento poiché quanto asserito non appare riconducibile alla fattispecie rappresentata da questo Ente. Pertanto onde poter eventualmente procedere alla rendicontazione delle spese secondo quanto previsto dal bando in oggetto si richiede indicazioni circa l'esattezza della tesi sostenuta.</p> <p>La premessa alla tesi di seguito riportata è che questo Ente non riceve alcun contributo pubblico per il suo funzionamento e quindi per le spese del proprio personale. Quanto detto trova riscontro negli atti costitutivi di questo Ente ed in particolare nell'art. 12 comma 1 dell'intesa tra le Regioni Toscana ed Umbria del 14 ottobre 2011 (ratificata con Legge della Regione Toscana del 28 ottobre 2011 n. 54 e con Legge della Regione Umbria del 27 ottobre 2011 n. 11) nonché all'art.3 dello Statuto e dagli artt.2 e 3 del Regolamento di Contabilità. Dalla lettura degli stessi si evince che EAUT provvede autonomamente alla gestione delle risorse finanziarie necessarie ai propri fini istituzionali mediante l'utilizzo dei ricavi derivanti dalle attività istituzionali attribuitegli quali progettazione, esecuzione, di opere di accumulo, adduzione, distribuzione, nonché dalla somministrazione della risorsa idrica e dalla produzione e vendita di energia (all'art. 3 terzo comma, dello Statuto e specificato che le entrate dell'EAUT sono costituite dai proventi derivanti dalle attività predette, entrate che debbono coprire i costi).</p> <p>Considerato quanto premesso con la presente sottoponiamo alla Vs attenzione la questione inerente all'ammissibilità delle spese di personale e alle modalità di rendicontazione in relazione alle attività correlate al bando di cui in oggetto.</p> <p>Dalla lettura del bando si evince a nostro avviso la seguente ricostruzione.</p> <p>All' Allegato 4 del bando "Elenco spese ammissibili", il punto 4.5 "Spese di gestione e studi" riporta, analogamente a quanto disposto dal comma 1 dell'art. 61 del Reg. UE n. 1305/2013, le categorie di spese ammissibili e tra queste sono indicate esplicitamente alla lett. b) le spese di personale con la precisazione in un punto successivo che "Le spese di personale di cui al punto b) sono i costi derivanti da un contratto tra un datore di lavoro e un lavoratore o costi per servizi prestati da personale esterno (a condizione che tali costi siano chiaramente identificabili)".</p> <p>Nel punto 4.4 "Condizioni di ammissibilità di alcune tipologie di spesa" alla lett. c) tra le spese generali non sono esplicitamente richiamate le spese di personale così pure all'Allegato 3 "Quadro economico, cronoprogramma di spesa e tempistica di realizzazione" ma nelle note al punto C) si definiscono le spese generali: "<u>comprendono tutti gli oneri afferenti le fasi di progettazione, verifica, validazione, acquisizione delle autorizzazioni, gara, direzione lavori, e collaudo, compreso i piani di sicurezza e coordinamento in fase progettuale ed esecutiva</u>".</p> <p>Pertanto si ritiene che le spese di personale essendo ricomprese tra le spese ammissibili in quanto esplicitamente richiamate al punto 4.5 dell'Allegato 4 siano inseribili tra le spese generali in quanto l'elencazione di queste, come evidenziato in precedenza, non è da intendersi esaustiva e tassativa e la precisazione "<u>comprendono tutti gli oneri afferenti le fasi di...</u>" intende comprendere tutte le spese afferenti alle varie fasi (progettazione, verifica, validazione, acquisizione delle autorizzazioni, gara ecc.) e quindi anche le spese di personale impiegato nelle varie fasi a condizione che siano costi chiaramente identificabili e riconducibili allo specifico intervento.</p> <p>Quindi si ritiene che questo Ente attuatore, dotandosi di un opportuno strumento di misura (<i>timesheet</i>), certificabile a consuntivo dal RUP, possa rendicontare le spese del personale impiegato tra le spese generali.</p>	<p>Si conferma quanto già detto nella risposta alla domanda di chiarimenti n. 149. In merito al punto 4.4 del quadro economico di cui al punto 4.4 dell'allegato 4 in cui alla lettera C è previsto che le spese generali possano comprendere le spese tecniche propriamente dette comprese assicurazioni dei progettisti ed attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, commissioni progettatrici, spese per la pubblicità e collaudi e prove di laboratorio,</p>

Si riportano di seguito ulteriori indicazioni in merito alle risposte già pubblicate, a rettifica e/o parziale integrazione delle stesse.

n. quesito (progressivo)	QUESITO	RISPOSTA PUBBLICATA	RETTIFICA E/O INTEGRAZIONE
3	<p>Il quesito riguarda un progetto esecutivo di tipo "Misto" che comporta il miglioramento di un impianto esistente e l'aumento netto della superficie attualmente irrigata.</p> <p>Il progetto prevede l'utilizzo di una concessione di acqua esistente distribuita attualmente per scorrimento a gravità in una rete irrigua realizzata con canalette in cemento e parte con canali in terra.</p> <p>Il progetto in oggetto prevede l'ammodernamento di tale impianto, con trasformazione in un impianto irriguo ad aspersione con</p>	<p>Così come descritta, la vasca di compenso non sembra configurarsi come bacino di accumulo costituente fonte di approvvigionamento ma come opera d'arte funzionale all'esercizio dell'impianto.</p>	<p>Così come descritta, la vasca di compenso non sembra configurarsi come bacino di accumulo costituente fonte di approvvigionamento ma come opera d'arte funzionale all'esercizio dell'impianto.</p> <p>Tale circostanza sarà comunque oggetto di verifica in fase di valutazione della domanda presentata.</p>

n. quesito (progressivo)	QUESITO	RISPOSTA PUBBLICATA	RETTIFICA E/O INTEGRAZIONE
	<p>condotte in pressione e la realizzazione di una vasca di compenso approvvigionata dalla condotta di mandata dell'impianto di sollevamento, del volume di circa 25.000 mc.</p> <p>Risultando tale volume inferiore rispetto al volume stabilito dal bando per i bacini di accumulo (maggiore di 250.000 mc) si richiede se si debba ritenere la vasca di compenso alla stregua di un bacino di accumulo o diversamente possa considerarsi un elemento tecnico funzionale all'esercizio dell'impianto (tipo torino piezometrico) che non determina accumulo di acqua.</p>		
5	<p>Si desidera sapere se il progetto di efficientamento energetico di un impianto di sollevamento a servizio di una rete irrigua da cui deriva anche un risparmio idrico complessivo del sistema, è da considerarsi ammissibile. Inoltre l'operazione prevede anche il progetto della copertura di un canale, quest'ultimo sicuramente ricompreso tra le attività ammissibili. In caso si ritenga ammissibile il suddetto progetto di efficientamento, il Consorzio presenterebbe un'unica domanda corredata dai due progetti funzionalmente connessi tra loro.</p>	<p>È ammesso il finanziamento di interventi che rispettino gli obiettivi della sottomisura e siano riconducibili ad una o più delle azioni sovvenzionabili indicate dal bando. Gli interventi di efficientamento energetico, come prospettato, non rientrano tra le azioni ammissibili. In particolare, nell'ipotesi in cui l'operazione comprenda due progetti, di cui uno non ammissibile, il beneficiario si obbliga ad eseguire unicamente quello ammesso. Qualora invece l'operazione riguardi anche un solo progetto, comprendente azioni ammissibili e non ammissibili, il medesimo si obbliga a realizzarlo nella sua interezza, con oneri a suo carico relativamente alle sole azioni non ammissibili.</p>	<p>È ammesso il finanziamento di interventi che rispettino gli obiettivi della sottomisura e siano riconducibili ad una o più delle azioni sovvenzionabili indicate dal bando. Gli interventi di efficientamento energetico, come prospettato, non rientrano tra le azioni ammissibili. <i>Tale circostanza sarà oggetto di verifica in fase di valutazione della domanda presentata.</i> In particolare, nell'ipotesi in cui l'operazione comprenda due progetti, di cui uno non ammissibile, il beneficiario si obbliga ad eseguire unicamente quello ammesso. Qualora invece l'operazione riguardi anche un solo progetto, comprendente azioni ammissibili e non ammissibili, il medesimo si obbliga a realizzarlo nella sua interezza, con oneri a suo carico relativamente alle sole azioni non ammissibili.</p>
37-71	<p>L'allegato 5 del bando riporta, tra i documenti da allegare al bando,</p>	<p>Per "misure di salvaguardia" si intende quelle individuate dall'Autorità di bacino in</p>	<p><i>Nel caso in cui i piani di bacino siano stati definitivamente approvati, le</i></p>

n. quesito (progressivo)	QUESITO	RISPOSTA PUBBLICATA	RETTIFICA E/O INTEGRAZIONE
	(paragrafo 8, punto c) il “Parere favorevole dell’Autorità di Bacino Distrettuale o Autorità di Bacino relativa al rispetto delle misure di salvaguardia”. Cosa si intende per “rispetto delle misure di salvaguardia”?	attuazione degli artt. 65 e 67 del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii., qualora vigenti.	<i>misure di salvaguardia di cui agli artt. 65-67 del D.lgs 152/2006 sono da intendersi non più vigenti. Tenuto conto che i piani di gestione distretto sono tutti stati approvati con DPCM 27/ottobre 2016 e pubblicati in G.U. del 31 gennaio 2017 le misure di salvaguardia di che trattasi non sono più applicabili</i>